



*Ministero della Cultura*

DIREZIONE GENERALE MUSEI  
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA

*Lettera inviata solo tramite e-mail.  
Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43 c.6  
D.P.R. 445/2000 e art. 47 c.1 e 2 D.Lgs 82/2005*

*A*

Spett.le ditta Show Net srl  
Corso G. Nicotera n. 237  
Lamezia Terme (CZ)  
[shownet@pec.it](mailto:shownet@pec.it)

*E. p.c.*

RUP Claudia Ventura  
[claudia.ventura@cultura.gov.it](mailto:claudia.ventura@cultura.gov.it)

*Oggetto:* **Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b) D. Lgs. 36/2023 finalizzato all'“Organizzazione eventi festività 2024/aperture straordinarie2025 e videomapping” - CIG: B47DAB3ADB - Trattativa diretta mepa n. 4792350 del 5 novembre 2024 - Bilancio 2024 - Importo euro 124.960,00 (centoventiquattromilanovecentosessanta,00 oltre IVA al 10%) – Codice univoco R3IQ00**

#### CONTRATTO

tra

il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (MArRC), piazza De Nava n. 26 Reggio Calabria codice fiscale 92094410807, rappresentato legalmente dal Direttore Fabrizio Sudano

e

la ditta Show Net srl con sede legale in Lamezia Terme (CZ) corso G. Nicotera n. 237 partita IVA 02631370794 PEC [shownet@pec.it](mailto:shownet@pec.it), in persona del legale rappresentante pro tempore

**VISTA** la legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, integrato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;

**VISTO** il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

**VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)”;

**VISTO** l'art. 4 c. 2 e art. 10 D.M. del 23 dicembre 2014 concernente “Organizzazione e funzionamento dei musei statali”;

**VISTO** lo Statuto del MArRC agli art. 4- in materia di attribuzioni del Direttore e art. 12 - in materia di Attività contrattuale;

**VISTO** il D.P.C.M. n. 169 del 19 giugno 2019 e ss.mm.ii. che include il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria tra gli Istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale per le parti non ancora abrogate;

**Visto** il D.M. 19 ottobre 2022 n. 459 pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2022 relativo ai nuovi CAM per il servizio di organizzazione e realizzazione di eventi;

**VISTO** il D. Lgs. n. 36/2023;

**VISTI** i decreti ministeriali rep. 51 e 53 del 9 febbraio 2024;



**VISTO** il decreto di nomina del Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria repertorio decreti Direzione Generale Musei n. 1259 del 28 dicembre 2023 e successivo contratto rep. 9 del 31 gennaio 2024 entrambi registrati dalla Corte dei Conti con n. 256 del 5 febbraio 2024;

**VISTO** il d. p. c. m. 57 del 17 marzo 2024;

**VISTO** il d. m. 270 del 5 settembre 2024;

**VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione rep. 5 del 27 novembre 2024;

**VISTA** la determina a contrarre rep n. 342 del 27 novembre 2024;

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto stipulato tramite piattaforma telematica mepa e le parti stipulano quanto segue:

#### **Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto**

La presente procedura ha per oggetto il servizio di ideazione, organizzazione e realizzazione di eventi finalizzati a dare visibilità all'istituto Museale e valorizzare l'azione divulgativa e di engagement attraverso un calendario di eventi che si terranno presso la sede del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (MArRC). Atteso che la qualità del servizio in oggetto presenta un evidente impatto sull'immagine del MArRC, è di fondamentale importanza che le prestazioni, il cui dettaglio è riportato nel successivo art. 2, siano svolte con assoluta professionalità e rigore, tramite impiego di personale di comprovata affidabilità ed esperienza.

#### **Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività**

**Gli eventi** che la ditta si impegna a realizzare per l'Amministrazione, in totale n.20, sono elencati nella tabella che segue:

RIF	TIPO DI EVENTO	NUM. E FREQUENZA	PARTECIPANTI
1	Concerto	6	Tra 90 e 150
2	Rappresentazione teatrale	4	Tra 90 e 150
3	Spettacoli di intrattenimento e/o animazione e/o performance artistiche	10	Tra 90 e 150
4	Illuminazione scenografica prospetti	1	Open
5	Video Mapping sul prospetto Piazza De Nava	2	Open

**I servizi** da effettuare sono i seguenti:

1. supporto per la definizione e l'organizzazione degli eventi di cui alla Tabella;
2. fornitura, allestimento e disallestimento di impianti e backline per l'effettuazione degli eventi;
3. segreteria organizzativa, supporto promozione social, creazione evento social con inviti, comunicati stampa;
4. organizzazione logistica artisti, compresa copertura delle relative spese di viaggio e pernottamento;
5. distribuzione di materiali (forniti dall'Amministrazione), sia prima che durante l'evento;
6. servizi di microfonia e amplificazione fotografico e video mapping/illuminazione prospetti ove richiesti;
8. predisposizione e somministrazione di questionari di gradimento e analisi dei risultati per ogni evento, ove richiesto;
9. direzione artistica per il cartellone eventi.

I predetti servizi costituiscono requisiti minimi inderogabili da garantire nell'ambito del servizio previsto dal capitolato prestazionale. L'affidatario può, comunque, in aggiunta a quanto previsto dal capitolato, proporre ulteriori mezzi e/o servizi che saranno subordinati all'accettazione da parte dell'Amministrazione.

#### **Art. 3- Luogo dell'affidamento**

La sede della realizzazione del servizio richiesto è il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria - Piazza De Nava, 26 – 89122 Reggio Calabria.

Viene fatta salva la possibilità per la ditta di effettuare fuori sede le prestazioni che non richiedano necessariamente la presenza nella sede museale come indicata.

#### **Art. 4 – Prescrizioni a carico dell'operatore economico**

Le attività dovranno essere svolte garantendo il raccordo continuativo con i referenti del Museo, sia in fase di programmazione, sia di realizzazione dei servizi richiesti.

Tutte le attività oggetto del contratto devono essere realizzate entro i termini e con le modalità concordate nel contratto, garantendo la massima diligenza ed il rispetto delle caratteristiche tecniche e delle specifiche indicate nel contratto, nel capitolato



prestazionale e nell'offerta tecnica. In ogni caso, l'affidatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore merceologico cui i servizi appartengono e, in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso dell'esecuzione del contratto. L'impresa aggiudicataria, nella sua qualità di datore di lavoro, dovrà garantire il rispetto della normativa di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni.

L'Affidatario dovrà espletare tutti i servizi oggetto del contratto con propria organizzazione e senza alcun costo aggiuntivo per l'Amministrazione.

I servizi oggetto dell'affidamento dovranno essere erogati senza soluzione di continuità, per l'intera durata dell'affidamento, a decorrere dall'avvio di esecuzione del contratto.

L'affidatario si obbliga a fornire tutta l'attrezzatura necessaria per gli eventi del cartellone dal medesimo predisposto (Impianti audio/luci, backline/strumenti, fonici, tecnici). L'allestimento dovrà essere effettuato a regola d'arte e nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia.

L'affidatario dovrà farsi carico, a propria cura e spese del trasporto, montaggio e smontaggio di tutte le attrezzature necessarie all'espletamento del servizio.

Restano a carico dell'affidatario tutti gli oneri relativi a trasferte, vitto e alloggio delle persone impiegate nell'erogazione del servizio.

L'affidatario si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante.

L'affidatario risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del contratto.

La stipula del contratto equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione dell'affidatario di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio, nonché del capitolato prestazionale e di quanto previsto nell'offerta tecnica.

#### **Art. 5 – Ulteriori prescrizioni in ordine alle attività da svolgere ed al rispetto dei CAM**

L'operatore economico dovrà:

-garantire un gruppo di lavoro composto da figure professionali in possesso dell'esperienza richiesta (almeno 10 anni) nel settore organizzazione eventi e almeno 3 anni per eventi di pari importo;

-assicurare il puntuale adempimento di tutte le obbligazioni di propri collaboratori e prestatori d'opera per allestimenti e organizzazione dell'evento, nonché del personale artistico del quale assume la rappresentanza, ai quali va garantito il corrispettivo o l'applicazione del contratto collettivo nazionale, le coperture assicurative, le norme sul diritto d'autore;

deve altresì:

- fornire eventuale documentazione delle attrezzature utilizzate, richiesta per il piano safety e security che sarà a cura e spese del Museo, che, inoltre, designerà, se necessario, un proprio responsabile della sicurezza, nonché predisporrà e attuerà il piano di soccorso sanitario secondo la normativa vigente;

- laddove necessario, occuparsi del rilascio di autorizzazioni agli allacci elettrici temporanei presso la Piazza Giuseppe De Nava (attivazione e pagamento dei costi e consumi connessi);

-fornire ogni documento tecnico riguardante le proprie attrezzature, se previsto dalle normative, per consentire al Museo di acquisire, a propria cura e spese, ogni autorizzazione amministrativa e dell'autorità di pubblica sicurezza, nullaosta, licenze, concessioni e qualunque altro titolo abilitante previsto dalle normative di settore vigenti e necessari per lo svolgimento delle manifestazioni di intrattenimento e/o pubblico spettacolo (a titolo esemplificativo e non esaustivo concessione suolo pubblico, licenza pubblico spettacolo, deroga al rumore ed inquinamento acustico), adempiendo ad ogni prescrizione od ordinanza di autorità amministrative e di polizia preposte alla tutela dell'ordine pubblico e pubblica sicurezza;

- fornire supporto all'organizzazione delle attività di coordinamento, organizzazione e gestione degli eventi utili e necessari alla riuscita delle performance artistiche con quelli tecnico-strutturali;

- garantire attività di sensibilizzazione su tematiche sociali (dipendenze, emarginazioni, bullismo, violenza di genere et similia);



- occuparsi della ideazione dell'immagine grafica del cartellone degli eventi e supportare la promozione e comunicazione dello stesso all'Ufficio Comunicazione del Museo;
  - garantire quanto previsto dall'art. 5 del capitolato prestazionale parte integrante del contratto, per come sopra specificato in modifica ad esso;
  - garantire tutte le prestazioni contenute nell'Offerta Tecnica presentata in trattativa e parte integrante del contratto con la precisazione che il programma specifico dovrà essere di volta in volta concordato con l'Ufficio Valorizzazione del MArRC.
  - occuparsi della pratica Siae per gli eventi non a biglietti, mentre per quelli a biglietti con incassi a favore del Museo, lo stesso Museo provvederà alla richiesta del Permesso Siae e successivamente al pagamento dei relativi oneri in base agli incassi.
- L'affidatario si impegna, altresì, al rispetto dei criteri minimi ambientali previsti dal Decreto del Ministero della transizione ecologica 19 ottobre 2022 per il servizio di organizzazione e realizzazione di eventi.

#### **Art. 6 - Norme regolatrici e disciplina applicabile**

I rapporti tra l'Amministrazione Aggiudicatrice e l'affidatario saranno regolati:

- dalle clausole del Contratto;
- da quanto previsto nell'Offerta economica e tecnica presentata in sede di trattativa;
- dal Capitolato prestazionale;
- dalle vigenti disposizioni normative in materia di attività contrattuali delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, dal D. Lgs. 36/2023 ss.mm.ii;
- dal D. Lgs n. 42/2004 e ss.mm.ii.
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato, per quanto non disciplinato dalle disposizioni contenute negli atti normativi sopra richiamati.

Le clausole contrattuali saranno sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente, contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

In ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative migliorative per l'affidatario, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere

#### **Art. 7 – Durata del contratto**

La durata dell'appalto è fissata in 15 (quindici) mesi, decorrenti dalla data di avvio del servizio. Il servizio dovrà comunque concludersi entro e non oltre il 31 ottobre 2025, fatta salva la facoltà insindacabile di disporre il rinnovo fino ad ulteriori 12 mesi, ad invarianza di condizioni economiche, tecniche e contrattuali.

Nella vigenza del contratto, l'Amministrazione avrà la facoltà di valutare le proposte artistiche facenti parte del programma di eventi rispondenti alle caratteristiche essenziali definite nel capitolato e nell'offerta tecnica, fino a concorrenza dell'importo contrattuale.

Non è previsto il rinnovo tacito.

L'amministrazione può disporre l'esecuzione anticipata del contratto secondo quanto previsto dall'art. 50 comma 6 del D. Lgs. 36/2023 e nei casi di cui all'art. 17 comma 8 del medesimo decreto.

Le attività previste in affidamento, dovranno essere svolte interamente a cura e carico ed in stretto e costante coordinamento con l'Amministrazione Appaltante. In ogni caso, l'affidatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni operative, relative all'esecuzione dell'affidamento, che dovessero essere impartite dall'Amministrazione Appaltante.

L'Affidatario riconosce all'Amministrazione Appaltante la facoltà di richiedere la sostituzione del personale addetto alle prestazioni dovute che fosse motivatamente ritenuto dalla medesima non idoneo alla perfetta esecuzione dell'affidamento. L'esercizio da parte dell'Amministrazione Appaltante di tale facoltà, nonché l'eventuale sostituzione del personale dell'Affidatario, non comportano alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione medesima.

L'Affidatario si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Appaltante di ogni circostanza che abbia qualsivoglia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto dell'affidamento, ivi comprese le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa comunque coinvolta nell'esecuzione delle attività stesse.

#### **Art. 8 – Importo del contratto**

Il contratto è stipulato a corpo per un importo complessivo di euro € 124.960,00 (euro centoventiquattromilanovecentosessanta,00) oltre IVA al 10%;



Il corrispettivo, come risultante dall'offerta, si intende comprensivo di tutto quanto dovuto per l'esecuzione del contratto e dei servizi di cui agli artt. 1, 2, 4 e 5.

Sono a carico dell'Affidatario tutti i costi connessi all'esecuzione del servizio in appalto. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono a carico dell'affidatario:

- i costi delle retribuzioni relative al personale impiegato, compresi tutti gli oneri previdenziali, assicurativi, fiscali discendenti dall'applicazione di leggi ed ogni onere posto a carico del datore di lavoro dallo specifico contratto applicato;
- i costi connessi a spostamenti, viaggi, trasferte eventualmente occorrenti all'espletamento del servizio, e di ogni ulteriore onere e spese relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti alla integrale esecuzione di tutte le attività e dei servizi oggetto della procedura in argomento.

Nessun costo o rimborso spese potrà essere posto a carico dell'Amministrazione, che si impegna a corrispondere, fatte salve le verifiche a norma di legge, da intendersi parte integrante del presente disciplinare tecnico, il corrispettivo dell'appalto risultante dal prezzo di aggiudicazione.

Nessun altro onere sarà a carico dell'Amministrazione.

#### **Art. 9 – Aumento o diminuzione contrattuale**

Qualora nel corso di esecuzione del contratto occorra un aumento o una diminuzione della prestazione originaria, l'affidatario vi sarà tenuto, agli stessi patti e condizioni del contratto originario, sempre che l'aumento o la diminuzione sia contenuta entro il quinto dell'importo contrattuale.

#### **Art.10 – Avvio dell'esecuzione del contratto**

L'operatore economico è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal RUP e dal DEC per l'avvio dell'esecuzione del contratto e, qualora non adempia, la Stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 11 – Controlli sull'esecuzione del contratto**

Il RUP, anche tramite i propri collaboratori, si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'operatore economico, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

L'Amministrazione Appaltante si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'Affidatario possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la piena e corretta esecuzione delle attività oggetto del presente affidamento.

Qualora, a seguito dei controlli dovessero risultare aspetti di non conformità al Contratto, l'Affidatario dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate entro il termine indicato dall'Amministrazione Appaltante. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui sopra, l'Amministrazione stessa si riserva la facoltà di procedere all'applicazione delle penali previste.

I controlli e le verifiche effettuate, pur con esito positivo, non libereranno l'affidatario dagli obblighi e responsabilità inerenti al Contratto.

La Stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

#### **Art. 12 – Modifica del contratto**

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'operatore economico, se non è disposta dal RUP e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal DEC per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento anche dell'immagine dell'Ente, che non modificano qualitativamente il servizio e che non comportino una variazione in aumento o in nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della Stazione Appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'operatore economico, della situazione originaria preesistente.

Per la modifica del contratto in corso di esecuzione, si rinvia all'art. 120 del D. Lgs. 36/2023.



### **Art. 13 – Subappalto e cessione del contratto**

L'Affidatario esegue in proprio il servizio compreso nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 36/2023, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all'art. 120 del D. Lgs. 36/2023.

### **Art. 14 – Garanzie definitive e dichiarazioni ditta**

La ditta, tenuta al versamento della cauzione definitiva di cui all'art. 53 del D. Lgs. 36/2023, nella misura del 5% dell'importo offerto, ha presentato polizza fideiussoria rilasciata da Italiana Assicurazioni n. 2024/13/6696137 per un importo pari ad euro € 6.248,00 (seimiladuecentoquarantotto,00);

Ha altresì, presentato la specifica garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa n. 2024/13/6696155 rilasciata da Italiana Assicurazioni per la richiesta e autorizzata anticipazione del 25% del corrispettivo, per un importo garantito pari ad euro 32.021,00 (trentaduemilaventuno,00) corrispondente all'anticipazione aumentata del tasso degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei servizi contenuto nell'offerta tecnica parte integrante del contratto.

2. il presente contratto fa seguito alla regolare produzione da parte della ditta della seguente documentazione:

- DGUE;
- autocertificazione antimafia;
- dichiarazione relativa agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- dichiarazione del legale rappresentante e documento di identità;
- consenso al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003, relativamente alle finalità necessarie alla gestione del contratto;
- polizza assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civili terzi e garanzia manutenzione n. 2024/25/6213727 rilasciata da Italiana Assicurazioni con scadenza 3 dicembre 2025.

### **Art. 15 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso**

Considerate le spese iniziali che la società dovrà affrontare per gli ingaggi degli imminenti eventi da organizzare, si autorizza, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 36/2023, l'anticipazione del corrispettivo, richiesta dalla ditta, per un importo pari al 25% dell'importo contrattuale pertanto il pagamento del corrispettivo verrà effettuato con le seguenti modalità:

1° pagamento in anticipazione del 25% dell'importo contrattuale pari a € 31.240,00 (trentunomiladuecentoquaranta,00 oltre IVA al 10%) alla consegna del servizio;

2° pagamento a SAL del 25% dell'importo contrattuale pari a € 31.240,00 (trentunomiladuecentoquaranta,00 oltre IVA al 10%) entro il 12 gennaio 2025;

3° pagamento a SAL del 30% dell'importo contrattuale pari a € 37.488,00 (trentasettemilaquattrocentottantotto,00 oltre IVA al 10%) entro il 30 giugno 2025;

4° pagamento a SAL del saldo restante del 20% dell'importo contrattuale pari ad € 24.992,00 (ventiquattromilanovecentonovantadue,00 oltre IVA al 10%) entro 30 gg dalla conclusione del servizio.

I pagamenti, ad eccezione dell'anticipazione, saranno effettuati entro 30 giorni dall'emissione di fattura elettronica in modalità split payment, solamente in presenza di DURC regolare, e comunque, dopo che l'Amministrazione avrà accertato la regolare esecuzione.

Il predetto corrispettivo sarà considerato fisso e invariabile, nonché sempre riferito a prestazioni realizzate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni del Contratto.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Affidatario dall'esecuzione dell'appalto e dall'osservanza delle normative vigenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, saranno compresi nel corrispettivo di cui sopra. Tale corrispettivo sarà comunque considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dall'Affidatario in ragione del presente affidamento.

Fatti salvi i casi previsti dalla legge, in considerazione della durata delle prestazioni, non è ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 60, del Codice dei Contratti e non trova applicazione l'articolo 1664, co. 1, del Codice Civile.



Al fine del pagamento l'operatore economico dovrà assolvere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e ss.mm.ii.

La fatturazione dovrà essere intestata e recapitata (tramite il Sistema di Interscambio sul sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)) al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria i cui dati sono:

**Cod. Fiscale 92094410807 - Il Codice Univoco dell'Ufficio è R3IQ00**

#### **Art. 16- Responsabile del servizio**

L'impresa dovrà fornire il nominativo di un Responsabile per l'intero servizio, quale referente per l'organizzazione, il coordinamento e la gestione del servizio, in accordo con la stazione appaltante. Tale Responsabile avrà il compito di intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'incarico affidato e dovrà garantire la propria reperibilità fino al completamento del servizio.

#### **Art. 17 – Tutela dei lavoratori**

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

L'appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all'effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dovute.

#### **Art. 18 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto**

L'operatore economico deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro.

L'Appaltatore deve, inoltre, applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona di esecuzione dell'appalto.

#### **Art. 19 – Sicurezza**

La ditta s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.

L'affidatario s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

L'affidatario s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.

L'Affidatario, in relazione agli obblighi assunti con l'accettazione delle clausole del presente Contratto, solleva l'Amministrazione Appaltante, per quanto di rispettiva competenza, da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose della suddetta amministrazione e/o dell'affidatario stesso e/o di terzi in occasione dell'esecuzione del presente affidamento.

L'Affidatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi offerti. L'Affidatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione Appaltante, assumendosene ogni relativa alea. L'Affidatario si impegna, ad effettuare - a sua cura e spese - tutti gli interventi di assistenza necessari per eliminare errori, incompletezze e non rispondenze alle clausole contrattuali.

#### **Art. 20– Penali**

Il RUP, anche avvalendosi dei propri collaboratori, effettuerà le verifiche di conformità del servizio, in base a tutte le clausole e



condizioni che regolano il servizio, e in conformità a quanto ordinato.

In ogni caso in cui fosse rilevata una qualunque inadempienza rispetto a quanto previsto nel presente contratto, e fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, l'amministrazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale nei termini e con le modalità di seguito descritti.

In caso di mancato svolgimento del servizio, secondo quanto previsto dall'art. 2 del presente contratto, verrà applicata una penale pari al 10% dell'importo contrattuale.

In caso di parziale svolgimento del servizio (mancanza di una o più attrezzature richieste, assenza di personale per l'assistenza in corso degli eventi), secondo quanto previsto dall'art. 3 del presente contratto, verrà applicata una penale pari al 3% dell'importo contrattuale per ogni inadempimento.

Qualora l'ammontare delle penali complessivamente applicate raggiunga il 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione potrà risolvere l'affidamento del servizio, senza che l'aggiudicatario possa avanzare riserva alcuna.

In caso di inadempimento per cause di forza maggiore non saranno applicate le penalità, per il tempo strettamente necessario a rimuovere la causa.

Il RUP, con nota indirizzata alla Stazione Appaltante, propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo.

L'applicazione delle penali è comunque preceduta da regolare contestazione scritta, trasmessa all'appaltatore dal RUP, a mezzo di comunicazione scritta per PEC. Nella nota di contestazione, oltre all'invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali, sarà fissato un termine non inferiore a gg. 3 (tre) lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il RUP, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte o in caso di mancata risposta, proporrà alla Stazione Appaltante l'applicazione della penale prevista.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la Stazione Appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso l'Affidatario è tenuto a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

#### **Art. 21 – Recesso e risoluzione**

Fermo restando quanto previsto in altre parti del presente contratto, la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'operatore economico a mezzo PEC nei seguenti casi:

- inadempimenti e/o ritardi reiterati, che comportino l'applicazione di penali per un valore superiore al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo;
- accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il contratto ovvero accertato e reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi ed oneri;
- accoglimento di una domanda o di un ricorso nei confronti o contro l'operatore economico, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'affidatario;
- cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività oggetto di affidamento, anche se motivata dall'esistenza di controversie con la Stazione Appaltante;
- mancato rispetto, da parte dell'operatore economico, di tutte le disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché in materia di costo del lavoro e retribuzioni minime dei lavoratori;
- affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nel presente contratto ovvero cessione - totale o parziale, diretta o indiretta del presente Contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest'ultimo derivanti ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all'incasso;
- perdita, in capo all'operatore economico, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 94 e ss. del D. Lgs. n. 36/2023 e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- ogni qualvolta, nei confronti dell'operatore economico o dei componenti della società, o dei dirigenti con funzioni specifiche



relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319 e 319 bis, ter, quater, 320, 322 e 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del c.p. Il contratto è risolto immediatamente ed automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula, informazioni interdittive di cui all'art.10 del DPR 3 giugno 1998 n.252. In tal caso sarà applicata a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto salvo il maggiore danno.

La Stazione Appaltante, nel caso di giusta causa, ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora:

- taluno dei componenti l'organo di amministrazione ovvero il legale rappresentante della ditta, sia condannato - con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale - per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero sia assoggettato alle misure previste dalla normativa antimafia;
- venga proposta una domanda ovvero un ricorso nei confronti o contro l'operatore economico, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero la nomina di un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni.

L'eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa deve essere inviata a mezzo PEC. In tali casi, la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l'operatore economico deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante.

In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa della Stazione Appaltante, l'operatore economico ha diritto ai corrispettivi relativi alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte, secondo i corrispettivi e le modalità di fatturazione e pagamento previsti nel presente Contratto che sarà stipulato, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

#### **Art. 22 – Esecuzione in danno**

Qualora l'operatore economico ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la Stazione Appaltante potrà affidare ad altro soggetto senza alcuna formalità l'esecuzione totale o parziale di quanto omesso con addebito dell'eventuale maggior costo e fermo restando il diritto della stessa al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

#### **Art. 23 – Riservatezza del contratto**

Il contratto, come pure i suoi allegati, devono essere considerati riservati fra le parti. Ai sensi del Contratto, per "informazione riservata" si intende qualsiasi informazione comunicata dall'Amministrazione all'affidatario o viceversa e non accessibile al pubblico o a cui l'affidatario possa avere accesso in virtù del contratto e/o delle singole richieste che dovessero essere avanzate in relazione all'esecuzione del Contratto.

L'affidatario dovrà adottare la massima riservatezza con riferimento alle informazioni confidenziali e dovrà compiere ogni ragionevole sforzo al fine di proteggere le stesse da qualunque utilizzo, riproduzione, pubblicazione, comunicazione o distribuzione.

In particolare, l'affidatario ha l'obbligo di mantenere il massimo riserbo sui dati e sulle informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza.

L'affidatario ha l'obbligo di non divulgare gli stessi in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e, comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Tale obbligo, in capo all'affidatario sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto, non ricomprendendo i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'affidatario dovrà tempestivamente comunicare all'Amministrazione ogni utilizzo o comunicazione non autorizzata di informazioni confidenziali di cui venga a conoscenza.

Ciascuna Parte si impegna a utilizzare le informazioni confidenziali di cui venga a conoscenza esclusivamente e limitatamente all'esecuzione del presente contratto, garantendo altresì che le informazioni confidenziali di cui dovesse venire a conoscenza vengano trasmesse esclusivamente agli amministratori, dipendenti, consulenti e altri soggetti, comunque tenuti al rispetto degli



obblighi di riservatezza previsti dal presente articolo, e che abbiano necessità di conoscere le stesse informazioni per le finalità di cui al presente contratto.

Ciascuna Parte si impegna a restituire o a distruggere le informazioni confidenziali dell'altra parte al termine del contratto. L'affidatario si impegna a non divulgare il contenuto del contratto e nel caso in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare e appalti, potrà citarne i contenuti essenziali.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo resteranno in vigore per la durata del Contratto e fino a quando, e nella misura in cui, ciascuna informazione confidenziale non sarà divenuta di pubblico dominio per cause diverse dall'inadempimento di dell'affidatario alle obbligazioni poste a suo carico dal presente articolo.

L'affidatario si impegna a fare sottoscrivere a tutti i dipendenti e/o coloro che presteranno la propria attività professionale in relazione al presente contratto un apposito accordo di confidenzialità che li vincoli al massimo riserbo sull'oggetto della loro attività nonché sulle informazioni relative al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria e/o al contratto.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Ciascuna Parte garantisce, per sé e per i rispettivi dipendenti e/o professionisti che saranno coinvolti nell'esecuzione del Contratto, di essere pienamente a conoscenza di tutti gli obblighi derivanti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e, in ogni caso, dalla normativa privacy applicabile.

#### **Art. 24- Foro competente**

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, l'affidatario dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio.

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all'art. 211 del d.lgs. 36/2023. È escluso il deferimento al giudizio arbitrale a norma dell'art. 213 del d.lgs. 36/2023.

Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Reggio Calabria.

#### **Art. 25 – Trattamento dei dati personali**

Facendo riferimento all'art. 13 regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

a) Titolare del trattamento è il Ministero della Cultura, con sede in via del Collegio Romano 27, 00186 Roma (ITALIA), le cui funzioni di Titolare, in conformità a quanto disposto dall'art. 2 del D.M. 147 del 14 marzo 2019, vengono esercitate, ciascuno nel rispettivo ambito di competenza ed in conformità alla struttura organizzativa del MIC, attraverso il Capo di Gabinetto, il Segretariato Generale, i Direttori di Direzioni Generali e i Direttori di Istituti dotati di autonomia speciale di livello dirigenziale generale e non generale.

Per il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria le funzioni di Titolare vengono esercitate dal Direttore del Museo dott. Fabrizio Sudano tel. 0965 617612 [man-rc.direzione@cultura.gov.it](mailto:man-rc.direzione@cultura.gov.it), pec [man-rc@pec.cultura.gov.it](mailto:man-rc@pec.cultura.gov.it)

b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è il Ministero della Cultura ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: [man-rc.direzione@cultura.gov.it](mailto:man-rc.direzione@cultura.gov.it), pec [man-rc@pec.cultura.gov.it](mailto:man-rc@pec.cultura.gov.it)

c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per l'affidamento e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;

d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;

e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;

f) i dati saranno trattati esclusivamente da Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 36/2023 e della Legge n. 241/90, ai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, agli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;

g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'affidamento e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati



saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del REGOLAMENTO (UE) 2016/679.

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della presente procedura di affidamento.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D. Lgs.196/03, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

#### **Art. 26 – Spese e imposte**

Le spese contrattuali e le imposte di bollo sono integralmente poste a carico dell'Affidatario, ad eccezione di quanto per legge a carico all'Amministrazione Appaltante.

L'affidatario si impegna a fornire all'amministrazione attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo nella misura di euro 40,00 (quaranta,00) fissata dall'allegato I.4 del D. lgs. 36/2023 e con le modalità di cui alla circolare n. 22/E del 28 luglio 2023 dell'Agenzia delle Entrate.

#### **Art. 27 – Responsabile unico del progetto DEC e contatti**

Responsabile Unico del Progetto e referente per la sostenibilità è il funzionario architetto Claudia Ventura: [claudia.ventura@cultura.gov.it](mailto:claudia.ventura@cultura.gov.it);

Direttore dell'esecuzione è il funzionario amministrativo Giuseppina Cassalia: [giuseppina.cassalia@cultura.gov.it](mailto:giuseppina.cassalia@cultura.gov.it).

Direttori operativi sono le dottoresse Raffaella Marletta [raffaella.marletta@cultura.gov.it](mailto:raffaella.marletta@cultura.gov.it) e Sonia Scappatura [sonia.scappatura@cultura.gov.it](mailto:sonia.scappatura@cultura.gov.it).

Il responsabile dell'istruttoria

[conchetta.floccari@cultura.gov.it](mailto:conchetta.floccari@cultura.gov.it)

Per accettazione  
ditta Show Net s.r.l.

Il Direttore  
dott. Fabrizio Sudano

La ditta affidataria dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta accetta espressamente e senza riserve, a norma degli artt. 1341, c. 2, e 1342 c.c., tutte le clausole appresso precisate:

Art. 2 – (Descrizione del servizio e condizioni di espletamento dell'attività)

Art. 4 – (Prescrizioni a carico dell'operatore economico)

Art. 5 – (Ulteriori prescrizioni in ordine alla attività da svolgere ed al rispetto dei Cam)

Art. 9 – (Aumento o diminuzione contrattuale)

Art. 11 – (Controlli sull'esecuzione del contratto)

Art. 19 – (Sicurezza)

Art. 20 – (Penali)

Art. 21 – (Recesso e risoluzione)

Art. 22 – (Esecuzione in danno)

Art. 23 – (Riservatezza del contratto)

Art. 24- (Foro competente)

Per accettazione  
ditta Show Net s.r.l.

